



# Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito e di munizioni (Doc XXII, n. 9 e Doc XXII, n. 39 (testo unificato))

Dossier n° 117 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
30 marzo 2015

## Contenuto

Il **testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 9 e n. 39**, è diretto ad istituire una **Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta** sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico.

In relazione alle Commissioni monocamerale d'inchiesta costituite in passato su materia analoga a quella in esame si segnala che nel corso della **XVI legislatura** è stata istituita la [Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte](#) e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Nella **XV legislatura**, è stata istituita la [Commissione parlamentare di inchiesta](#) sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio, impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico.

Il **testo unificato** si compone di **sei articoli**.

L'**articolo 1**, al comma 1, prevede l'istituzione della Commissione e ne definisce gli oggetti di indagine. Oltre a quelli già delineati dal titolo, la Commissione è chiamata ad indagare sulle specifiche condizioni ambientali dei diversi contesti operativi, sull'adeguatezza della raccolta e dell'analisi epidemiologiche dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare e sulle modalità della loro somministrazione, nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati. Su quest'ultimo aspetto si stabilisce che la Commissione debba tener conto dei risultati del progetto SIGNUM (Studio sull'impatto genotossico nelle unità militari). Compiti d'indagine della Commissione sono infine i rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali contenenti amianto negli ambienti in cui il personale militare è chiamato a prestare servizio e l'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito in favore dei soggetti colpiti da patologie correlate agli oggetti dell'indagine. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unificato prevede che la Commissione fondi la sua attività sulle conclusioni delle due Commissioni e promuova l'attuazione delle proposte contenute nelle relazioni finali delle Commissioni medesime.

Il **Progetto di ricerca Signum**, acronimo di Studio di Impatto Genotossico nelle Unità Militari, è stato commissionato nel 2004 dal Ministro della Difesa al fine di identificare possibili fattori di rischio nella popolazione militare impegnata nell'operazione "Antica Babiloni" in teatro Iracheno. Come si legge nella relazione finale "la scelta dell'Iraq è stata giustificata dall'impiego significativo di munizionamenti contenenti uranio impoverito oltre che dalla presenza di insediamenti industriali a rischio di inquinamento ambientale". In relazione ai risultati del progetto SIGNUM si segnala che nella precedente legislatura la Commissione parlamentare di inchiesta sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito, ha svolto l'audizione del Presidente del Comitato Scientifico SIGNUM e dei componenti del comitato <http://www.senato.it/Web/16Lavori.nsf/All/F395B9AA919B40D3C125781D007C8EF9>.

L'**articolo 2** dispone che la Commissione è **composta da venti deputati nominati dal Presidente della**

**Camera dei deputati**, garantendo, a rispetto dell'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Lo stesso Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari ed eletto secondo le norme (articolo 20, commi 2, 3 e 4) stabilite dal Regolamento della Camera per gli organi di presidenza delle Commissioni permanenti.

L'**articolo 3**, che definisce **poteri e limiti della Commissione**, al comma 1 stabilisce, a rispetto della disposizione dell'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, che la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione inoltre non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. I commi 2, 3 e 4 stabiliscono la facoltà per la Commissione di richiedere a organi e uffici della pubblica amministrazione e all'autorità giudiziaria copie di atti e di documenti e ne disciplinano le modalità di acquisizione. Il comma 5 interviene in materia di disciplina del segreto funzionale, mentre il comma 6 affida alla Commissione le modalità di divulgazione o meno di atti e documenti, fermo restando che devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. I commi 7 e 8 stabiliscono rispettivamente che per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia - ferma restando l'opponibilità del segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato - e che per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Il comma 9 stabilisce che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale. Il comma 10, infine, dispone l'obbligo del segreto per i componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie e concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio.

L'**articolo 4** definisce in ventiquattro mesi la **durata dei lavori** della Commissione. E' stabilito che la Commissione riferisca alla Camera, sia con una **relazione finale** al termine dei propri lavori che con una relazione intermedia dopo un anno di attività, sui risultati della propria attività e con la formulazione di osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa nazionale e dei trattati internazionali vigenti in materia, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione e di assistenza adottabili, nonché sull'adeguatezza degli istituti vigenti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito. E' fatto salvo il diritto di presentare relazioni di minoranza.

L'**articolo 5** dispone in merito all'**organizzazione dei lavori** della Commissione, basati sull'adozione di un regolamento interno. Tra l'altro si stabilisce che la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti nelle materie di interesse dell'inchiesta, in un numero massimo stabilito dal regolamento interno.

L'**articolo 6**, infine, dispone che le **spese per il funzionamento** della Commissione, poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

## Relazioni allegate o richieste

Le proposte iniziali sono corredate della relazione illustrativa.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte in esame trovano il loro fondamento **nell'articolo 82 della Costituzione**, in base al quale ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'inchiesta può quindi essere deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo.

Ai sensi del secondo comma del citato articolo 82 della Costituzione, la Commissione, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

## Attribuzione di poteri normativi

Il testo unificato prevede (art. 5) che la Commissione di inchiesta adotti un regolamento interno per disciplinare la propria attività.